

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Messina

Il sottoscritto Roberto Dattola, prof. Ordinario del SSD MED 34 – Medicina Fisica e Riabilitativa, afferente al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, in quanto Coordinatore del CdS in Fisioterapia chiede di usufruire della riduzione del carico didattico.

Messina 07/04/2016

Distinti Saluti

Roberto Dattola

Handwritten signature of Roberto Dattola in black ink, written in a cursive style.

tempo definito. Il carico di didattica frontale non può superare le 180 ore annue, salvo specifiche esigenze inerenti alla responsabilità unitaria di corsi e moduli didattici.

6. I ricercatori a tempo determinato sono tenuti a svolgere le attività didattiche previste nel contratto, assumendo la responsabilità di uno o più corsi e/o moduli didattici sino ad un massimo di 90 ore se a tempo pieno e di 60 ore se a tempo definito, salvo specifiche esigenze inerenti alla responsabilità unitaria di corsi e moduli didattici.

7. Nel quadro dell'impegno orario per compiti didattici inerenti al proprio stato giuridico, i ricercatori a tempo indeterminato possono svolgere attività di didattica frontale assumendo la responsabilità di uno o più corsi e/o moduli didattici di norma fino a 60 ore e con un massimo di 90 ore annuali, fatte salve specifiche esigenze inerenti alla responsabilità unitaria di corsi e moduli didattici.

8. L'impegno di didattica frontale dei docenti dell'Università è orientato prioritariamente alle esigenze dei corsi di laurea e di laurea magistrale e, quindi, a quelle dei corsi di Dottorato, delle Scuole di specializzazione e perfezionamento e dei Master dell'Ateneo.

Art. 5

Organizzazione delle attività didattiche, differenziazione dei compiti didattici e procedure di verifica

1. Fatte salve le eccezioni previste per le classi di laurea indicate nei decreti ministeriali in materia, al fine di evitare la parcellizzazione dell'attività formativa, gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti, erogabili in ciascun Corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, sono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano di norma non meno di 6 crediti formativi universitari o, comunque, non meno di 5 previa delibera dell'organo competente a livello di Ateneo. Per gli insegnamenti e le altre attività formative affini o integrativi è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti.

2. Entro i limiti previsti dall'art.10, comma 5, del Regolamento Didattico di Ateneo, il numero di ore di didattica frontale per credito formativo universitario è fissato dal regolamento del Dipartimento sede amministrativa del Corso.

3. Eventuali differenziazioni dei compiti didattici, in relazione alle peculiarità delle diverse aree disciplinari ed alle tipologie di insegnamento, sono definite dai regolamenti di Dipartimento a norma dell'art. 2, comma 5, del Regolamento Didattico di Ateneo.

4. Il Senato Accademico autorizza, a richiesta degli interessati, la riduzione del carico didattico istituzionale fino ad un massimo del 100% per il Rettore e fino ad un massimo del 25% per i Prorettori, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti del CARECI, del SBA, del CLAM, del CIAM e del COP, i Coordinatori dei Consigli di corso di studio, per i docenti che svolgono attività assistenziale presso l'Ospedale Didattico Veterinario dell'Ateneo nonché per i docenti che svolgono attività didattica a piccoli gruppi o tirocini curriculari che prevedano carichi didattici.

5. Con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro il limite massimo del 20% e previa delibera del Dipartimento di afferenza, può altresì essere ridotto il carico didattico istituzionale dei docenti che abbiano la responsabilità scientifica di progetti di ricerca pluriennali di particolare rilevanza nazionale o internazionale, ammessi a finanziamento sulla base di procedure competitive. Relativamente al carico didattico istituzionale dei docenti che svolgono attività didattica presso le Scuole di specializzazione dell'Ateneo, la stessa sarà riconosciuta per intero, ad eccezione delle Scuole soggette sul punto a specifiche disposizioni normative o ministeriali, che restano disciplinate

dalle disposizioni di riferimento. In ogni caso, la percentuale massima di esenzione dal carico didattico svolto nei Corsi di Studio non può superare il 35% del carico didattico istituzionale.

6. Fermi gli obblighi di cui all'art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010, i professori ed i ricercatori autocertificano l'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti provvedendo alla compilazione *on line* del diario del docente e del registro delle lezioni, che dovrà essere definitivamente salvato e trasmesso alla direzione del Dipartimento, sede amministrativa del Corso, a cura del docente responsabile dell'insegnamento, sia di ruolo che a contratto, entro trenta giorni dalla conclusione del semestre di riferimento.

Art. 6

Criteria e modalità di assegnazione dei compiti didattici

1. L'assegnazione dei compiti didattici ai docenti ed ai ricercatori dell'Ateneo di Messina è improntata a principi di uniforme distribuzione dei carichi, di piena utilizzazione delle risorse didattiche disponibili e di continuità della didattica, ed è effettuata sulla base dei dati forniti dall'Anagrafe di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2. Entro la data prevista dal calendario di programmazione dell'attività didattica, il Consiglio di Corso di studio, previa riunione di coordinamento della SIR, ove costituita, propone un Piano di copertura delle esigenze didattiche per il successivo anno accademico, tenendo conto del carico didattico istituzionale dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato, nonché delle disponibilità dei ricercatori di ruolo del Dipartimento in cui è incardinato il Corso che abbiano svolto attività di ricerca certificata da almeno due prodotti riferibili all'ultimo triennio, registrati su IRIS e congruenti con le tipologie riconosciute dall'ANVUR nell'ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR).

3. In base al Piano di copertura di cui al comma 2, entro la data prevista dal calendario di programmazione dell'attività didattica, il Dipartimento presso cui è incardinato il Corso di studio, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, assegna gli insegnamenti per il successivo anno accademico:

a) a titolo di incarico didattico istituzionale ai professori di I e II fascia inquadrati nei SSD di riferimento delle discipline, con priorità per i professori ad esso afferenti e nei limiti degli obblighi didattici di cui all'art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo, tenuto conto delle eventuali differenziazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5 del presente regolamento. In ogni caso, il professore di ruolo, al quale sia già stato assegnato almeno un insegnamento, non è tenuto ad assumerne uno ulteriore quando l'incarico comporterebbe il superamento del carico didattico istituzionale, in mancanza di una ripartizione per moduli. Del pari, per esigenze di unitarietà della didattica, ai professori di ruolo, con il loro consenso, possono essere affidati insegnamenti del SSD di inquadramento che, in base ai corrispondenti crediti, comportino un impegno superiore al carico istituzionale, ove il docente non acconsenta ad una ripartizione per moduli;

b) a titolo di incarico istituzionale ai ricercatori a tempo determinato, secondo quanto indicato nei rispettivi contratti;

c) a titolo di affidamento diretto ai ricercatori di ruolo del Dipartimento, o dei Dipartimenti afferenti alla SIR, che ne facciano istanza, inquadrati nei SSD di riferimento dei singoli insegnamenti, entro i limiti di impegno fissati dall'art. 30, comma 1-quater del Regolamento Didattico di Ateneo.

Gli incarichi e gli affidamenti deliberati sono inseriti, a cura del Direttore del Dipartimento, nell'Anagrafe di cui al precedente art. 3, per l'aggiornamento dei dati inerenti al carico didattico dei